

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E.I.P.A. onlus

Ente Italiano Protezione Animali

Sezione Napoli

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a - E' costituita in Marigliano (Na) una sede distaccata dell'Associazione di Volontariato senza scopi di lucro denominata Ente Italiano Protezione Animali siglabile negli atti **E.I.P.A onlus, sezione Napoli**, con sede legale nel Comune di Marigliano, Napoli.

Possono essere costituite sedi secondarie, su decisione dell'assemblea, senza autonomia.

b - *L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisce fuori dal Comune di Marigliano.*

c - *La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9*

Art. 2 - Scopi e finalità.

a - L'Associazione, non ha scopi di lucro ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge una serie di iniziative volte ad aiutare l'equilibrio naturale tra uomo-animale, di sostenere persone che, nella gestione dei propri animali o accudendo quelli senza proprietario, venissero a trovarsi in difficoltà, di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

b - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:

- intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (soccorrere, assistere e collocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento;
- intervenire contro l'esportazione e l'importazione di animali esotici e d'affezione;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, asl e canili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc;
- coordinare la presenza di volontari nei rifugi presenti sul territorio al fine di monitorare lo stato di salute, l'alimentazione della popolazione animale e l'ambiente nel quale vive;
- condurre i cani fuori dalle recinzioni affinché possano relazionarsi con persone umane;

Chiaro Catapene
Antonio Piana
Helen Piana
Ular
Figa
Angela

• collaborare con Enti pubblici e privati, comunque preposti alla gestione di strutture-rifugio:

- ♦ segnalando così l'abbandono, il randagismo, il maltrattamento;
 - ♦ promuovendo occasioni di incontro diretto con il mondo animale attraverso visite guidate nei rifugi;
 - ♦ fornendo esperienze di "buone pratiche" per un felice esito delle adozioni;
 - ♦ verificando le condizioni di compatibilità uomo-animale-ambiente;
- ampliare la rete di comunicazione offrendo disponibilità a gestire situazioni critiche relative al mondo animale e contrastando comportamenti lesivi e scorretti;
- promuovere incontri e iniziative nell'ambito della pubblicistica per il reperimento delle risorse.

c - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale e gratuito.

d - L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

e - E' divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate salvo quelle direttamente connesse.

Art. 3 - Natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a - Il Patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. Donazioni e lasciti testamentari;
5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Chione Luciano
Leciane Pavan
H. Bone
Bertone
Mariano
M. M. M.
Amoroso

c - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 5 - Membri dell'Associazione.

a - Il numero degli aderenti é illimitato.

b – Possono far parte dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

c - Diventano Soci dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda scritta, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

d - L'associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento attività svolte nonché RC verso terzi.

e - La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontariato stesso fa parte.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

a - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'assemblea.

b - Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

c - La qualità di Socio si perde:

1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;

d - L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e - Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione . .

f - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Maun O	Chioelstopans	DB
Agp H H	Seiavette 22nd	DB
Angd acce	Gloman 22nd	DB

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.

a - I Soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b - I Soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto limitatamente ai soci di maggiore età;
3. ad accedere alle cariche associative.

c - Adesione:

1. l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso

Art. 8 – Organi dell' Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

Art. 9 - L'Assemblea.

a - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
6. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.

c - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Urena D
 F. de B. B. B.
 and G. G. G.

e - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione con indicazione dell'ordine del giorno il luogo riunione, ora prima convocazione, seconda convocazione, che tra la 1° e 2° devono esserci almeno 24 h.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

g - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

h - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno in seconda convocazione.

1 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

1 - I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.

a - il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a cinque comunque in numero dispari. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati per tre volte consecutive.

b - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

c - Al Consiglio Direttivo spetta di:

- 1.curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2.provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- 3.nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
- 4.deliberare sulle domande di nuove adesioni;

Urean In Chondolapens ~~Eden~~
 High In Argarette Penn ~~Eden~~
 And Acid Helen ~~Eden~~

5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

d - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

e - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 - Il Presidente.

a - Il Presidente, eletto dall'assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo.

b - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 - Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13 - Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 - Impiego degli utili per le attività istituzionali

Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

[Signature]

*Chiancabasso
Suzanne Pava
H. Lomana Veronesi*

*Ulrich
F. J. M.
Addici*

Art.16 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18 - Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto e all'eventuale Regolamento interno si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro ai sensi del 1° comma
Art.8, Legge 266/91]

Massimo D'Atorio

Filippo

Chiara

Arianna

Andrea

Giuseppe

Stefano